

LISTA DEI CANDIDATI
PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
DEL COLLEGIO SINDACALE





ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

26 Maggio 2016

*** * * * ***

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

*** * * * ***

LISTA N. 1

**CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO
PRESENTATA DALL'AZIONISTA MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**



CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

LISTA PRESENTATA – AI SENSI DEGLI ARTT. 148, COMMA 2 E
147-*TER*, COMMA 1-*BIS*, DEL TESTO UNCO DELLA FINANZA E
DELL'ART. 25 DELLO STATUTO SOCIALE – DAL

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(titolare di una partecipazione pari al 23,585% circa del capitale sociale)

Sindaci effettivi:

1. Roberto Mazzei
2. Romina Guglielmetti

Sindaci supplenti:

1. Alfonso Tono
2. Michela Barbiero



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE VII - FINANZA E PRIVATIZZAZIONI

Spettabile
Enel S.p.A.
Viale Regina Margherita, 137
00198 Roma

Oggetto: Assemblea degli azionisti di Enel S.p.A. indetta per il giorno 26 maggio 2016 in unica convocazione. Nomina Collegio Sindacale.

Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 1-bis e 148, comma 2 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dell'art. 144-sexies del Regolamento Emittenti adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e dell'art. 25 dello statuto di Enel S.p.A. (di seguito "Enel" o la "Società") e con riferimento all'Assemblea di cui all'oggetto, con la presente si provvede da parte del socio Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF") – in possesso del 23,585% circa del capitale di Enel – al deposito di una lista per la nomina del Collegio Sindacale della Società composta dai seguenti candidati:

Sindaci effettivi:

1. Roberto Mazzei
2. Romina Guglielmetti

Sindaci supplenti:

1. Alfonso Tono
2. Michela Barbiero

Si provvede inoltre a depositare la seguente documentazione:

- a) dichiarazione con cui i candidati sopra indicati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco di Enel;
- b) *curricula vitae* dei candidati sopra indicati, accompagnati da copia di un loro documento di riconoscimento;
- c) copia della comunicazione comprovante la titolarità in capo al MEF, alla data del deposito della presente lista, del numero di azioni Enel necessario per la presentazione della medesima lista.

In relazione all'ulteriore argomento all'ordine del giorno della sopra indicata Assemblea di Enel, connesso alla determinazione della retribuzione dei membri effettivi del Collegio Sindacale, il MEF comunica infine fin d'ora l'intenzione di proporre all'Assemblea un compenso di 85.000 euro lordi annui per il Presidente e di 75.000 euro lordi annui per ciascuno degli altri Sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute in esecuzione dell'incarico, debitamente documentate.

IL DIRIGENTE GENERALE

Firmato digitalmente da:





BANCA D'ITALIA
EUROSYSTEMA

BANCA D'ITALIA
Servizio Investimenti Finanziari

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL
REGOLAMENTO BANCA D'ITALIA E CONSOB DEL
22 FEBBRAIO 2008

Numero progressivo annuo: 5

Si comunica che alla data del 28/04/2016 il **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE con sede in Via XX Settembre, 97 – 00187 Roma, C.F. 80415740580**, partecipa al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A. con i seguenti strumenti finanziari:

Codice ISIN	Descrizione	Quantità
IT0003128367	ENEL ORD. RG	2.397.856.331

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

NESSUNA

La presente comunicazione, avente efficacia fino al 02/05/2016, viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione della lista dei candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale.

Roma, 29/04/2016

L'intermediario
BANCA D'ITALIA

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE

G. Neroni

DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a Roberto Mazzei, nato a Sambiase ora Lamezia Terme (CZ) il 16/08/1962, codice fiscale, MZZRRT62M16H742M in relazione alla sua indicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato Sindaco Effettivo ⁽¹⁾ di Enel S.p.A., in vista della nomina del Collegio Sindacale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 26 maggio 2016 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la candidatura a Sindaco Effettivo ⁽²⁾ di Enel S.p.A.

e **attesta**, sotto la propria responsabilità,
l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco di Enel S.p.A.
In particolare sotto la propria responsabilità, il sottoscritto:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162.

B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

⁽¹⁾ Specificare se trattasi di candidatura a Sindaco effettivo ovvero a Sindaco supplente.

⁽²⁾ Specificare se trattasi di candidatura a Sindaco effettivo ovvero a Sindaco supplente.



- Attesta di essere in possesso dei requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (integrato dall'art. 25.1 dello statuto di Enel S.p.A.), in quanto ⁽³⁾:
 - risulta iscritto nel registro dei revisori legali ed ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ⁽⁴⁾; e
 - risulta avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; e
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo nelle materie inerenti la finanza aziendale.

C) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti – a pena di ineleggibilità e di decadenza – per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

D) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- Attesta di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in società in

⁽³⁾ Barrare una o più delle caselle riportate di seguito nel testo, in funzione del possesso degli specifici requisiti di professionalità ivi indicati.

⁽⁴⁾ In base a quanto disposto dall'art. 25.2 dello statuto di Enel S.p.A., tale requisito deve essere necessariamente posseduto dal primo candidato di ciascuna sezione (vale a dire sia della sezione relativa ai Sindaci effettivi che di quella relativa ai Sindaci supplenti) di cui la lista si compone.

accomandita per azioni ed in società a responsabilità limitata, quali stabiliti dall'art. 148-*bis* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dagli artt. da 144-*duodecies* a 144-*quinqüiesdecies* della Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971.

A tale riguardo, e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2400, ultimo comma, cod. civ., dichiara di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo in società:


- 1) presidente del collegio sindacale di Biancamano S.p.A., quotata al MTA;
- 2) Consigliere di amministrazione di Bridge Management SpA, quotata al mercato AIM;
- 3) Consigliere di amministrazione di Im3D SpA;
- 4) Presidente di GWM Capital Management.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara, infine, essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2013 n. 196, che i dati personali sopra indicati siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 29 aprile 2016

In fede



(Firma)

ALLEGATO – RIFERIMENTI NORMATIVI

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

1) **Requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate.**

a) Articolo 148, comma 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

“Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.”

b) Articolo 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162

“1. La carica di sindaco delle società indicate dall'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.”

B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

Requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate.

a) Articolo 148, comma 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

“Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.”

b) Articolo 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162

“1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.

2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere

ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.

4. *[Comma annullato con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio del 22 febbraio 2005]*

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.”

c) Articolo 25.1 dello statuto di Enel S.p.A.

“L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi, e ne determina il compenso. L'assemblea elegge altresì tre sindaci supplenti.

I componenti il collegio sindacale sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nel decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) di tale decreto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori di attività inerenti l'energia in generale, le comunicazioni, la telematica e l'informatica, le strutture a rete.

Per quanto riguarda la composizione del collegio sindacale, le situazioni di ineleggibilità ed i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti da parte dei componenti il collegio sindacale, trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamento vigenti.”

C) REQUISITI DI INDIPENDENZA

Requisiti di indipendenza per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate.

a) Articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

“Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.”

D) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

Limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in società in accomandita per azioni ed in società a responsabilità limitata.

a) Articolo 148-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

“1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo.”

b) Articoli 144-*duodecies*, 144-*terdecies*, 144-*quaterdecies* e 144-*quinquiesdecies* della Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971

Articolo 144-*duodecies*

(Definizioni)

“1. Nel presente Capo si intendono per:

- a) “componente dell'organo di controllo”: il componente effettivo del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato di controllo sulla gestione;
- b) “sindaco incaricato del controllo contabile”: il sindaco effettivo che esercita le funzioni previste dall'articolo 2409-*bis*, comma 3 del codice civile;
- c) “amministratore con deleghe gestionali”: l'amministratore unico o l'amministratore delegato ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile;
- d) “emittenti”: le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea e le società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo unico;
- e) “società di interesse pubblico”: le banche, gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le Sim ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e) del Testo unico, le società di investimento a capitale variabile (SICAV) ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i) del Testo unico, le società di gestione del risparmio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o) del Testo unico, le imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere s), t) e u) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, costituiti in forma di società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile e diversi dagli emittenti;
- f) “società grande”: la società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diversa dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che, individualmente o

complessivamente a livello di gruppo, qualora rediga il bilancio consolidato: i) occupa in media durante l'esercizio almeno 250 dipendenti; ovvero ii) presenta ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 50 milioni di euro e un attivo dello stato patrimoniale superiore a 43 milioni di euro;

g) “società media”: la società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diversa dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che non è classificabile come società piccola ai sensi della successiva lettera h) e che, individualmente o complessivamente a livello di gruppo, qualora rediga il bilancio consolidato, occupa in media durante l'esercizio meno di 250 dipendenti e non supera uno dei seguenti limiti: i) 50 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; ii) 43 milioni di euro di attivo dello stato patrimoniale;

h) “società piccola”: la società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diversa dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che anche alternativamente:

1) occupa in media durante l'esercizio meno di 250 dipendenti e non supera due dei limiti previsti dall'articolo 2435-*bis* del codice civile;

2) svolge l'attività di cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130;

3) è di nuova costituzione e non ha ancora approvato il suo primo bilancio di esercizio;

4) è assoggettata al procedimento di cui al Libro V, Titolo V, Capo VIII del codice civile o ai procedimenti previsti dall'articolo 2409, comma 4, del codice civile o alle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle leggi speciali;

i) “società controllata”: società inclusa nell'area di consolidamento, il cui componente dell'organo di amministrazione o di controllo riveste analogo carica nella capogruppo;

j) “incarichi esenti”: incarichi di liquidatore assunti nel procedimento di cui al Libro V, Titolo V, Capo VIII, del codice civile ovvero incarichi assunti a seguito di nomina disposta dall'autorità giudiziaria o amministrativa nei procedimenti previsti dall'articolo 2409, comma 4 del codice civile, e nelle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle leggi speciali, ivi comprese quelle riguardanti società di interesse pubblico.

1-*bis*. Fermo quanto previsto nel comma 1, lettera h), ai fini dell'attribuzione dei pesi previsti dall'Allegato 5-*bis*, Schema 1, è considerata “società piccola” la società di interesse pubblico che, alternativamente:

a) è assoggettata al procedimento di cui al Libro V, Titolo V, Capo VIII del codice civile o ai procedimenti previsti dall'articolo 2409, comma 4, del codice civile o alle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle leggi speciali;

b) non ha ancora dato inizio allo svolgimento della propria attività.

2. I parametri quantitativi indicati ai punti *f)*, *g)* e *h)* del comma 1 sono riferiti ai dati riportati nell'ultimo bilancio approvato.”

Articolo 144-terdecies

(Limiti al cumulo degli incarichi)

“1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-*bis*, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.

3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.

4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

4-*bis*. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

4-*ter*. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.”

Articolo 144-quaterdecies

(Obblighi di informativa alla Consob)

“1. Entro dieci giorni dall'assunzione o dalla cessazione, a qualunque titolo, di un incarico di amministrazione o controllo, il componente dell'organo di controllo comunica alla Consob, secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-*bis*, rispettivamente Schema 1 e Schema 3, l'incarico o gli incarichi assunti e/o cessati.

2. Il componente dell'organo di controllo comunica alla Consob, secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-*bis*, Schema 2:

- a) entro dieci giorni dall'evento, le variazioni attinenti agli incarichi in essere nonché le variazioni dei propri dati anagrafici;
- b) entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio di riferimento, i dati dimensionali della società nella quale è ricoperto l'incarico;
- c) entro dieci giorni dal momento in cui viene a conoscenza dell'evento, le variazioni nei rapporti di controllo rilevanti ai sensi dell'articolo 144-*duodecies*, comma 1, lettera i).

3. Il soggetto che per la prima volta assume l'incarico di componente dell'organo di controllo di un emittente, entro novanta giorni dall'assunzione dell'incarico, comunica alla Consob, secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-*bis*, Schema 1, i dati relativi agli incarichi di cui al comma 1.

3-bis. Il presente articolo non si applica a chi ricopre la carica di componente dell'organo di controllo di un solo emittente.”

Articolo 144-*quinqüesdecies*

(Informativa al pubblico)

“1. La Consob pubblica, in luogo dei componenti degli organi di controllo degli emittenti, le informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 144-*quaterdecies*, rendendole disponibili nel proprio sito internet secondo le modalità indicate nell'apposito Manuale Tecnico.”

c) Articolo 2400 del codice civile

“1. I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

2. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

3. La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.

4. Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.”

PROF. ROBERTO MAZZEI

16 agosto 1962

Attività Accademica

Laurea alla Bocconi, nel 1986, in Economia Aziendale.

Professore Associato di Finanza Aziendale presso l'Università di Sassari, già ricercatore di ruolo nell'Università Cattolica di Milano e già professore incaricato nell'Università Bocconi di Milano. È stato docente dal 1988 al 2006 dell'Area Finanza Aziendale e Immobiliare della SDA Bocconi di Milano, dove si occupava delle attività formative relative alla valutazione delle aziende. È membro del Comitato Editoriale delle riviste "La valutazione delle aziende" e "Analisi Finanziaria". È stato membro del comitato scientifico di Consip. (2001-2004). Ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche (articoli e volumi monografici) sulla valutazione finanziaria delle imprese, dei marchi e dei contratti; in particolare della monografia "Brand Equity – Il valore della Marca", EGEA Bocconi, 2000.

Attività professionale

Dottore Commercialista (iscritto all'Ordine di Roma) e Revisore Legale (n°92733); svolge attività di consulenza in tema di valutazione di aziende, di beni immateriali e di *impairment*. Inoltre, opera in procedimenti arbitrari o giudiziali per controversie sulla determinazione di prezzi per la compravendita di aziende o partecipazioni, e sulla stima di danni.

Nel corso degli anni '90 si è occupato di progetti di consulenza per World Bank, e per il programma Phare-CEE e EBRD, per interventi di ristrutturazione nei Paesi dell'Est Europeo (Bulgaria, Albania, Romania e Ungheria).

Nel 1995 ha co-fondato con Massari, con il prof. Luigi Guatri e con altri due professionisti del settore finanziario, Medinvest SpA, una società di consulenza finanziaria specializzata in operazioni di finanza straordinaria. Nel 2000, l'attività si è evoluta verso il "merchant banking", fondando **Medinvest International SA**, di cui è socio accomandatario, raccogliendo il capitale da importanti operatori finanziari quali, fra gli altri, da UBI Banca, Allianz, Vittoria Assicurazioni, Mittel e Università Bocconi, specializzata in attività d'investimento per lo sviluppo nel capitale di società industriali (IMA, Belfe, Between, Prestitalia, Twice Sim, ACSM, e altre). Con il marchio Medinvest, per più di quindici anni, ha gestito, insieme ad altri partner, l'attività di advisory in operazioni di finanza straordinaria (cessione di Camuzzi Gas all'ENEL, quotazione in Borsa di Roma e Lazio; acquisizione di Del Monte da parte di Cirio; quotazione di Risanamento; quotazione in Borsa di diverse società, cessione di Virgilio a Seat PG e De Agostini, joint-venture fra Ilte e Poste Italiane, cessione di Valentino Fashion Group; nel periodo 2004-2007 ha seguito, inoltre, importanti operazioni di finanza immobiliare per i principali operatori del mercato). A fine 2009, l'attività di *advisory* è stata ceduta a

Centrobanca, mentre Medinvest International oggi gestisce gli investimenti residui.

Nel periodo 2004-2007 ha gestito, per un gruppo di investitori privati, uno spin-off immobiliare di Banca Intesa e ha seguito la costituzione con Pirelli RE e Lehman, del fondo Diomira e la successiva acquisizione dei portafogli di ENPAM e di Ubi Banca.

Ha partecipato, come investitore, anche a diverse iniziative nel Venture Capital (a titolo esemplificativo, Matrix/Virgilio, seguendone la successiva integrazione con Seat Pagine Gialle - TIN.it, e l'acquisizione delle attività internet di Seat Pagine Gialle; Gioco Digitale, ceduta a BWinPartyGaming nel 2010; Banzai, che si è quotata nel corso del 2015).

Da aprile 2010 a metà 2014, è stato presidente di Principia SGR, di cui è stato anche socio, uscendo a inizio del 2015, una fra le principali società italiane nel venture capital, dove ha gestito la riorganizzazione e l'investimento del fondo Principia II, che nel periodo 2009-2013 è stato il principale investitore italiano nel venture capital con circa 30 operazioni di investimento.


Ricopre incarichi di amministratore e sindaco in società quotate e società appartenenti a gruppi pubblici e privati.

Principali incarichi ricoperti

Attualmente, è consigliere di amministrazione di Finanziaria Tosinvest, di Ki Group e di Bridge Management spa (società quotate all'AIM), Im3D, start-up tecnologica nella diagnostica per immagini, di diverse società partecipate dal fondo di venture capital Principia II; presidente del collegio sindacale di Biancamano.

E' stato presidente di Principia SGR (2010-2014) e di PMS Group, quotata all'AIM (2012-2014), seguendo il "reverse takeover" verso Visibilia Editore. Dal 2009 al 2011 è stato presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e dal 2003 al 2012 consigliere di Alenia Aeronautica; dal 2006 al 2009 consigliere di Banzai, di cui è anche socio fondatore; dal 2012 al 2013 è stato consigliere di amministrazione di Ansaldo Breda e presidente del suo Organismo di Vigilanza. È stato per due anni (2007-2009) vicepresidente esecutivo di Twice SIM. E' stato vice presidente di Ilte dal 2000 al 2008. E' stato sindaco di Snam (2006-2012) di eni power (2006-2009), di eni fuel nord (2006-2014) e di Falck Energy.

Roma, 5 aprile 2016



DICHIARAZIONE

La sottoscritta Romina Guglielmetti, nata a Piacenza il 18 marzo 1973, codice fiscale GGLRMN73C58G535B, in relazione alla sua indicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato Sindaco Effettivo ⁽¹⁾ di Enel S.p.A., in vista della nomina del Collegio Sindacale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 26 maggio 2016 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la candidatura a Sindaco Effettivo ⁽²⁾ di Enel S.p.A.

e **attesta**, sotto la propria responsabilità,
l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco di Enel S.p.A.
In particolare sotto la propria responsabilità, il sottoscritto:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162.

B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4 del Decreto

⁽¹⁾ Specificare se trattasi di candidatura a Sindaco effettivo ovvero a Sindaco supplente.

⁽²⁾ Specificare se trattasi di candidatura a Sindaco effettivo ovvero a Sindaco supplente.



1

Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (integrato dall'art. 25.1 dello statuto di Enel S.p.A.), in quanto ⁽³⁾:

- risulta iscritto nel registro dei revisori legali ed ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ⁽⁴⁾; e/o
- risulta avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; e/o
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo nelle materie inerenti il diritto commerciale e/o il diritto tributario e/o l'economia aziendale e/o la finanza aziendale e/o l'energia in generale e/o le comunicazioni e/o la telematica e l'informatica e/o le strutture a rete; e/o
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio e/o finanziario e/o assicurativo e/o dell'energia in generale e/o delle comunicazioni e/o della telematica e dell'informatica e/o delle strutture a rete.

C) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti – a pena di ineleggibilità e di decadenza – per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

D) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

⁽³⁾ Barrare una o più delle caselle riportate di seguito nel testo, in funzione del possesso degli specifici requisiti di professionalità ivi indicati.

⁽⁴⁾ In base a quanto disposto dall'art. 25.2 dello statuto di Enel S.p.A., tale requisito deve essere necessariamente posseduto dal primo candidato di ciascuna sezione (vale a dire sia della sezione relativa ai Sindaci effettivi che di quella relativa ai Sindaci supplenti) di cui la lista si compone.

- Attesta di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in società in accomandita per azioni ed in società a responsabilità limitata, quali stabiliti dall'art. 148-*bis* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dagli artt. da 144-*duodecies* a 144-*quinqüesdecies* della Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971.

A tale riguardo, e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2400, ultimo comma, cod. civ., dichiara di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo in società:


- 1) Tod's S.p.A. (consigliere indipendente);
- 2) Pininfarina S.p.A. (consigliere indipendente);
- 3) Servizi Italia S.p.A. (consigliere indipendente);
- 4) Banca Esperia S.p.A. (consigliere indipendente);
- 5) Compass Banca S.p.A. (consigliere indipendente);
- 6) NTV S.p.A. (consigliere);
- 7) Consortium S.p.A. (consigliere indipendente e presidente del comitato per il controllo sulla gestione).

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara, infine, essere di informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2013 n. 196, che i dati personali sopra indicati siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 29 aprile 2016

In fede


(Firma)

Romina Guglielmetti



Nata a Piacenza il 18 marzo 1973
Coniugata, due figli

CURRICULUM VITAE

E' un avvocato esperta di *corporate governance* e diritto societario in società (quotate e non) e intermediari finanziari. Ha maturato significative esperienze in diritto societario, diritto bancario e dei mercati finanziari, compreso l'AIM.

Svolge attività di consulenza societaria:

- *ordinaria*: assistenza agli organi societari e alle funzioni aziendali nella definizione ed implementazione degli assetti di *governance* e dei controlli. Tale attività include, tra l'altro, la predisposizione, la revisione e l'aggiornamento di statuti, procedure e regolamenti (ad esempio, regolamenti dei comitati endoconsiliari, procedure *internal dealing*, operazioni con parti correlate, informazioni privilegiate, gestione dei flussi informativi, regolamenti sul sistema dei controlli interni, codici etici, modelli organizzativi di controllo e gestione). Cura i rapporti tra società e mercato anche con riferimento alla coerenza e alla correttezza delle comunicazioni alle Autorità e al mercato. Assiste le società nei rapporti con la Consob (es. in caso di procedimenti sanzionatori, aumenti di capitale, operazioni straordinarie etc.) e nella definizione degli assetti di controllo, predisponendo la documentazione richiesta dalla normativa Banca d'Italia (relazioni sul governo societario, *internal governance*, regolamenti di gruppo etc., regolamenti delle funzioni di controllo, etc.).

E' specializzata in *corporate governance assessment*;

- *straordinaria*: assistenza a banche, intermediari e società quotate e non quotate in operazioni complesse, quali, ad esempio, IPO, OPA, acquisizioni, *spin off*, fusioni, scissioni;
- di segretario del consiglio di amministrazione: ruolo in cui assiste in via continuativa l'organo di gestione e i suoi membri nella valutazione degli aspetti legali e regolamentari relativi ai processi decisionali. È attualmente il segretario del Consiglio di Amministrazione del Gruppo bancario Banca Farmafactoring.



Romina Guglielmetti

Da diversi anni si occupa di temi giuridici relativi alla *corporate governance* di società quotate e pubbliche, in particolare, sotto il profilo dei controlli, della *gender diversity*, e dei piani di successione.

Titolare di STARCLEX – Studio Legale Associato Guglielmetti, dal 2007 al 2013 ha collaborato con lo Studio Santa Maria (del quale è stata partner), è stata Of Counsel dello Studio Notarile Marchetti e Senior Associate dello Studio Legale Bonelli Errede Pappalardo.

È in possesso dei requisiti di cui agli artt. 148 e seguenti del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 25.1 dello Statuto.

Cariche

- Banca Esperia S.p.A. – dal 26 marzo 2015 Consigliere indipendente. Membro del Comitato Rischi e Controllo Interno.
- Tod's Group S.p.A. – dal 22 aprile 2015 Consigliere indipendente. Membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Amministratori indipendenti.
- Servizi Italia S.p.A. – dal 22 aprile 2015 Consigliere indipendente. Presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato per le Nomine e la Remunerazione.
- Compass Banca S.p.A. – dal 27 maggio 2015 Consigliere indipendente.
- NTV S.p.A. – dal 9 dicembre 2015 Consigliere d'Amministrazione non esecutivo.
- Pininfarina S.p.A. – dal 29 aprile 2015 Consigliere indipendente. Membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Parti Correlate.
- Consortium – dal 1 aprile 2016 Consigliere indipendente. Presidente del Comitato di Controllo sulla Gestione.

Altre attività professionali

- Docente ABI, dal 2014.
- Consulente dal 2013 e sino al 31 dicembre 2015 del Ministero delle Pari Opportunità in materia di prima applicazione della legge n. 120/2011 (c.d. "legge sulle quota rosa").
- Membro della Commissione Oscar di Bilancio 2013 e 2014 Piccole e Medie Imprese Bancarie e Finanziarie.
- Relatrice in diversi convegni in materia di diritto societario, di diritto bancario e, in particolare, su temi di *corporate governance* e sui sistemi dei controlli.




Romina Guglielmetti

- Membro dal 2009 al dicembre 2013 dell'Advisory Board del Progetto *Ready for Board Women* di PWA, *Professional Women Association*.

Associazioni e Istituzioni di appartenenza:

- Membro NedCommunity
- Membro ADGI (Associazione Donne Giuriste Italia, Milano)
- Membro di PWA (*Professional Women Association* Milano)
- Ordine degli Avvocati di Milano.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per gli usi consentiti dal D.Lgs. n.196/2003.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Romina Guglielmetti', written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a TONO ALFONSO, nato/a a NAPOLI il 13-08.1971 codice fiscale TNOLNS71M13F839X, in relazione alla sua indicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato Sindaco Supplente ⁽¹⁾ di Enel S.p.A., in vista della nomina del Collegio Sindacale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 26 maggio 2016 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la candidatura a Sindaco Supplente ⁽²⁾ di Enel S.p.A.

e **attesta**, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco di Enel S.p.A. In particolare sotto la propria responsabilità, il sottoscritto:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162.

B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4 del Decreto

⁽¹⁾ Specificare se trattasi di candidatura a Sindaco effettivo ovvero a Sindaco supplente.

⁽²⁾ Specificare se trattasi di candidatura a Sindaco effettivo ovvero a Sindaco supplente.

Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (integrato dall'art. 25.1 dello statuto di Enel S.p.A.), in quanto ⁽³⁾:

X risulta iscritto nel registro dei revisori legali ed ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ⁽⁴⁾; e/o

risulta avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; e/o

attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo nelle materie inerenti il diritto commerciale e/o il diritto tributario e/o l'economia aziendale e/o la finanza aziendale e/o l'energia in generale e/o le comunicazioni e/o la telematica e l'informatica e/o le strutture a rete; e/o

funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio e/o finanziario e/o assicurativo e/o dell'energia in generale e/o delle comunicazioni e/o della telematica e dell'informatica e/o delle strutture a rete.

C) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti – a pena di ineleggibilità e di decadenza – per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

⁽³⁾ Barrare una o più delle caselle riportate di seguito nel testo, in funzione del possesso degli specifici requisiti di professionalità ivi indicati.

⁽⁴⁾ In base a quanto disposto dall'art. 25.2 dello statuto di Enel S.p.A., tale requisito deve essere necessariamente posseduto dal primo candidato di ciascuna sezione (vale a dire sia della sezione relativa ai Sindaci effettivi che di quella relativa ai Sindaci supplenti) di cui la lista si compone.

D) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- Attesta di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in società in accomandita per azioni ed in società a responsabilità limitata, quali stabiliti dall'art. 148-*bis* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dagli artt. da 144-*duodecies* a 144-*quinquiesdecies* della Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971. A tale riguardo, e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2400, ultimo comma, cod. civ., dichiara di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo in società:


- 1) AGROINVEST SPA;
- 2) CONFIDI CENTRO MERIDIONALE;
- 3) FENNY SRL
- 4) POSTE ITALIANE SPA

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara, infine, essere di informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2013 n. 196, che i dati personali sopra indicati siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 29 aprile 2016

In fede


Dott. Alfonso Tono

ALLEGATO – RIFERIMENTI NORMATIVI

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

1) Requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate.

a) Articolo 148, comma 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

“Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.”

b) Articolo 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162

“1. La carica di sindaco delle società indicate dall'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.”

B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

Requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate.

a) Articolo 148, comma 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

“Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.”

b) Articolo 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162

“1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.

2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.

4. [Comma annullato con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio del 22 febbraio 2005]

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.”

c) Articolo 25.1 dello statuto di Enel S.p.A.

“L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi, e ne determina il compenso. L'assemblea elegge altresì tre sindaci supplenti.

I componenti il collegio sindacale sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nel decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) di tale decreto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori di attività inerenti l'energia in generale, le comunicazioni, la telematica e l'informatica, le strutture a rete.

Per quanto riguarda la composizione del collegio sindacale, le situazioni di ineleggibilità ed i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti da parte dei componenti il collegio sindacale, trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamento vigenti.”

C) REQUISITI DI INDIPENDENZA

Requisiti di indipendenza per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate.

a) Articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

“Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.”

D) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

Limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in società in accomandita per azioni ed in società a responsabilità limitata.

a) Articolo 148-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

“1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società

emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo.”

b) Articoli 144-*duodecies*, 144-*terdecies*, 144-*quaterdecies* e 144-*quinquiesdecies* della Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971

Articolo 144-*duodecies*

(Definizioni)

“1. Nel presente Capo si intendono per:

- a) “componente dell'organo di controllo”: il componente effettivo del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato di controllo sulla gestione;
- b) “sindaco incaricato del controllo contabile”: il sindaco effettivo che esercita le funzioni previste dall'articolo 2409-*bis*, comma 3 del codice civile;
- c) “amministratore con deleghe gestionali”: l'amministratore unico o l'amministratore delegato ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile;
- d) “emittenti”: le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea e le società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo unico;
- e) “società di interesse pubblico”: le banche, gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le Sim ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e) del Testo unico, le società di investimento a capitale variabile (SICAV) ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i) del Testo unico, le società di gestione del risparmio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o) del Testo unico, le imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere s), t) e u) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, costituiti in forma di società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile e diversi dagli emittenti;
- f) “società grande”: la società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diversa dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che, individualmente o complessivamente a livello di gruppo, qualora rediga il bilancio consolidato: i) occupa in media durante l'esercizio almeno 250 dipendenti; ovvero ii) presenta ricavi delle vendite e

delle prestazioni superiori a 50 milioni di euro e un attivo dello stato patrimoniale superiore a 43 milioni di euro;

g) “società media”: la società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diversa dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che non è classificabile come società piccola ai sensi della successiva lettera h) e che, individualmente o complessivamente a livello di gruppo, qualora rediga il bilancio consolidato, occupa in media durante l'esercizio meno di 250 dipendenti e non supera uno dei seguenti limiti: i) 50 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; ii) 43 milioni di euro di attivo dello stato patrimoniale;

h) “società piccola”: la società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diversa dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che anche alternativamente:

1) occupa in media durante l'esercizio meno di 250 dipendenti e non supera due dei limiti previsti dall'articolo 2435-*bis* del codice civile;

2) svolge l'attività di cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130;

3) è di nuova costituzione e non ha ancora approvato il suo primo bilancio di esercizio;

4) è assoggettata al procedimento di cui al Libro V, Titolo V, Capo VIII del codice civile o ai procedimenti previsti dall'articolo 2409, comma 4, del codice civile o alle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle leggi speciali;

i) “società controllata”: società inclusa nell'area di consolidamento, il cui componente dell'organo di amministrazione o di controllo riveste analoga carica nella capogruppo;

j) “incarichi esenti”: incarichi di liquidatore assunti nel procedimento di cui al Libro V, Titolo V, Capo VIII, del codice civile ovvero incarichi assunti a seguito di nomina disposta dall'autorità giudiziaria o amministrativa nei procedimenti previsti dall'articolo 2409, comma 4 del codice civile, e nelle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle leggi speciali, ivi comprese quelle riguardanti società di interesse pubblico.

1-*bis*. Fermo quanto previsto nel comma 1, lettera h), ai fini dell'attribuzione dei pesi previsti dall'Allegato 5-*bis*, Schema 1, è considerata “società piccola” la società di interesse pubblico che, alternativamente:

a) è assoggettata al procedimento di cui al Libro V, Titolo V, Capo VIII del codice civile o ai procedimenti previsti dall'articolo 2409, comma 4, del codice civile o alle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle leggi speciali;

b) non ha ancora dato inizio allo svolgimento della propria attività.

2. I parametri quantitativi indicati ai punti f), g) e h) del comma 1 sono riferiti ai dati riportati nell'ultimo bilancio approvato.”

Articolo 144-*terdecies*

(Limiti al cumulo degli incarichi)

“1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-*bis*, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.

3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.

4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

4-*bis*. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

4-*ter*. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.”

Articolo 144-*quaterdecies*

(Obblighi di informativa alla Consob)

“1. Entro dieci giorni dall'assunzione o dalla cessazione, a qualunque titolo, di un incarico di amministrazione o controllo, il componente dell'organo di controllo comunica alla Consob, secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-*bis*, rispettivamente Schema 1 e Schema 3, l'incarico o gli incarichi assunti e/o cessati.

2. Il componente dell'organo di controllo comunica alla Consob, secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-*bis*, Schema 2:

a) entro dieci giorni dall'evento, le variazioni attinenti agli incarichi in essere nonché le variazioni dei propri dati anagrafici;

b) entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio di riferimento, i dati dimensionali della società nella quale è ricoperto l'incarico;

c) entro dieci giorni dal momento in cui viene a conoscenza dell'evento, le variazioni nei rapporti di controllo rilevanti ai sensi dell'articolo 144-*duodecies*, comma 1, lettera i).

3. Il soggetto che per la prima volta assume l'incarico di componente dell'organo di controllo di un emittente, entro novanta giorni dall'assunzione dell'incarico, comunica alla Consob, secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-*bis*, Schema 1, i dati relativi agli incarichi di cui al comma 1.

3-bis. Il presente articolo non si applica a chi ricopre la carica di componente dell'organo di controllo di un solo emittente.”

Articolo 144-*quinqüesdecies*

(Informativa al pubblico)

“1. La Consob pubblica, in luogo dei componenti degli organi di controllo degli emittenti, le informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 144-*quaterdecies*, rendendole disponibili nel proprio sito internet secondo le modalità indicate nell'apposito Manuale Tecnico.”

c) Articolo 2400 del codice civile

“1. I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

2. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

3. La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.

4. Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.”

**FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE**



Quale Autocertificazione resa ai
sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

TONO ALFONSO

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

13-08-1971

Luogo di nascita

NAPOLI

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

1996 - 2002 Consigliere di amministrazione nella Ortobuono srl con sede legale in Nocera Inferiore Area PIP loc. Fosso Imperatore;

2001 – 2016 Maturato esperienza professionale in forma libera riconducibili alla programmazione ed all'attuazione di interventi cofinanziati dal FSE, FESR, POR;

2004 - 2006 Consigliere di Amministrazione Consorzio Coifim con sede in Nocera Inferiore (SA);

2005 Inizio attività di libero professionista di Commercialista e Revisore Contabile;

2005 – 2016 Consulenza, orientamento e assistenza operativa ad imprese private; consulenza gestionale e consulenza direzionale: politica e strategia aziendale e di pianificazione, organizzazione, efficienza e controllo, gestione dell'informazione, sviluppo e ristrutturazione aziendale, valutazione di aziende, finanza ordinaria e agevolata;

2008 - 2016 Consulente Tecnico presso il Tribunale di Nocera Inferiore (SA).

2012 Componente Consiglio di Amministrazione nella Ortaggi Buono srl con

sede legale in Nocera Inferiore Area PIP loc. Fosso Imperatore (in carica)

2012 CTP presso il Tribunale di Nocera Inferiore (SA) nella Vertenza Silba Spa / ASL SA1

2013 2014 2015 Rilascio Certificazione Revisione Contabile per l'Università degli Studi di Salerno – Dipartimento di Ingegneria Industriale – per il progetto dal titolo “ *Network per la salvaguardia e la gestione delle risorse genetiche agro-alimentari*” – acronimo **AGRIGENET**, a valere sul Bando di attuazione della Misura 214 “Pagamenti Agroambientali” azione F2 “Allevamento delle specie vegetali autoctone in via di estinzione” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Campania;

2011 Presidente Collegio Sindacale della società “Fenny srl” con sede in San Marzano sul Sarno (SA) (in carica)

2013-2014 Componente Collegio Sindacale della società “AGROINVEST SPA”

2014 Presidente Collegio Sindacale della società “AGROINVEST SPA” (in carica)

2015 Componente Supplente Collegio Sindacale Poste Italiane Spa (in carica)

2015 Componente Collegio Sindacale Confidi Centro Meridionale (in carica)

2015- 2016 Incarichi di consulenza presso la Camera dei Deputati per Gruppo Parlamentare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)

1983 Attestato di “*Dattilografia e Pratica Commerciale*” conseguito presso la Scuola Internazionale Scheidegger con sede in Como;

1988 Diploma in “*Programmazione Linguaggio Basic*” conseguito presso il Politecnico Italiano con sede a Napoli;

1991 Certificato di frequenza del corso di “*Lingua Inglese*” conseguito presso la International House Hastings con sede in Wimbledon;

1990/1991 Diploma di “*Ragioniere e Perito Commerciale*” conseguito all’Istituto R. Pucci di Nocera Inferiore (SA);

2001 Laurea in “*Economia e Commercio*” conseguita presso l’Università degli studi di Salerno con tesi finale in Economia Politica con il Prof. Lucio Valerio Spagnolo dal titolo “*La Progettazione Integrata Territoriale nell’ambito di Agenda 2000/2006*”;

2003/2004 Master breve in “Riforma Tributaria e le novità Fiscali 2003/2004” e “La Riforma del Diritto Societario” organizzato da Euroconference in Roma;

2005 Conseguimento abilitazione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile;

2004 Iscrizioni ad albi conseguite:

Albo Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili presso la circoscrizione del Tribunale di Nocera Inferiore (SA) in data 20-04-2005 al n° 479A;

Albo Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) presso il Tribunale di Nocera Inferiore in data 23-11-2005;

2006 Revisori Contabili presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Nocera Inferiore con provvedimento del 21-04-2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 34 - IV Serie Speciale – del 05-05-2006 iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al numero 140462 ;

2011 Attestato di superamento per “Mediatore Professionista” conseguito in data 19-04-2011 presso l’Ente di Formazione per Mediatori Medi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Circondario del Tribunale di Napoli

2015- 2016 Master in “Norme e Tributi” presso la Business School de il Sole24ore

CAPACITÀ E COMPETENZE**PERSONALI**

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

Buono

Buono

Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE**RELAZIONALI**

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra

Il sottoscritto in numerosi incarichi svolti ha lavorato in team dalla condivisione degli obiettivi, anche nello svolgimento di incarichi istituzionali. La solarità caratteriale e la tendenza alla sdrammatizzazione delle situazioni lo rende un elemento generalmente apprezzato in contesti di gruppo, senza danno alcuno ma anzi a supporto della produttività e del clima del lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE**ORGANIZZATIVE**

La tendenza alla leadership del sottoscritto è stata in diversi Contesti valorizzata attraverso l'assegnazione di funzione di coordinamento di gruppo, svolte con la partecipazione e condivisione, nel rispetto dell'affiatamento e del rispetto reciproco.

PATENTE O PATENTI

Patente A e B - automunito

Il sottoscritto consapevole che – ai sensi dell'art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 – e di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiaro che le informazioni rispondono a verità.

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D.Lgs 196/2003.

29.04.2016

Dott. Alfonso Tono



DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a **BARBIERO MICHELA**, nato/a a **MIRANO** il **04/09/1969**, codice fiscale **BRBMHL69E54E2411**, in relazione alla sua indicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana a candidato Sindaco **SUPPLENTE** ⁽¹⁾ di Enel S.p.A., in vista della nomina del Collegio Sindacale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 26 maggio 2016 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la candidatura a Sindaco **SUPPLENTE** ⁽²⁾ di Enel S.p.A.

e attesta, sotto la propria responsabilità,

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco di Enel S.p.A. In particolare sotto la propria responsabilità, il sottoscritto:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162.

B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

⁽¹⁾ Specificare se trattasi di candidatura a Sindaco effettivo ovvero a Sindaco supplente.

⁽²⁾ Specificare se trattasi di candidatura a Sindaco effettivo ovvero a Sindaco supplente.

Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (integrato dall'art. 25.1 dello statuto di Enel S.p.A.), in quanto ⁽³⁾:

- risulta iscritto nel registro dei revisori legali ed ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ⁽⁴⁾; e/o
- risulta avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; e/o
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo nelle materie inerenti il diritto commerciale e/o il diritto tributario e/o l'economia aziendale e/o la finanza aziendale e/o l'energia in generale e/o le comunicazioni e/o la telematica e l'informatica e/o le strutture a rete; e/o
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio e/o finanziario e/o assicurativo e/o dell'energia in generale e/o delle comunicazioni e/o della telematica e dell'informatica e/o delle strutture a rete.

C) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- Attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti – a pena di ineleggibilità e di decadenza – per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

⁽³⁾ Barrare una o più delle caselle riportate di seguito nel testo, in funzione del possesso degli specifici requisiti di professionalità ivi indicati.

⁽⁴⁾ In base a quanto disposto dall'art. 25.2 dello statuto di Enel S.p.A., tale requisito deve essere necessariamente posseduto dal primo candidato di ciascuna sezione (vale a dire sia della sezione relativa ai Sindaci effettivi che di quella relativa ai Sindaci supplenti) di cui la lista si compone.

D) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- Attesta di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in società in accomandita per azioni ed in società a responsabilità limitata, quali stabiliti dall'art. 148-*bis* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dagli artt. da 144-*duodecies* a 144-*quindiesdecies* della Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971.

A tale riguardo, e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2400, ultimo comma, cod. civ., dichiara di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo in società:


- 1) [REDACTED];
- 2) [REDACTED];
- 3) [REDACTED].

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara, infine, essere di informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2013 n. 196, che i dati personali sopra indicati siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma,  aprile 2016

In fede



(Firma)

**CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE DI
BARBIERO MICHELA**

Dati personali

Luogo di nascita: Mirano (VE)
Data di nascita: 14.09.1969
Nazionalità: italiana
Stato civile: coniugata

Dati professionali

Studio Barbiero Michela
Padova – Cadoneghe - Piazzale Castagnara 17
Venezia – Spinea - Via Botticelli 13 Spinea

Formazione e studi

Abilitazione professionale all'esercizio dell'attività di dottore commercialista e revisore contabile dal 2006.
Tributarista iscritta alla LAPET dal 1998 sino al 2006.
Laurea in Economia Aziendale conseguita nell'anno accademico 96/97 presso l'Università "Ca' Foscari" di Venezia.
Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso l'Istituto Tecnico A. Gramsci di Mestre-Venezia.

Conoscenze informatiche

Utilizzo degli ambienti operativi Windows. Buona conoscenza delle reti Microsoft con server NT e dei servizi Internet.

Occupazione attuale

Dottore commercialista iscritto all'Ordine di Venezia dal 2006;
Revisore contabile iscritto nel registro dei Revisori Contabili con provvedimento del Ministero di Grazia e Giustizia dal 2006.

Cariche attuali

Sindaco supplente Sacchetto S.r.l.
Sindaco supplente Profilpas S.r.l.

Altre esperienze professionali

2014: Docente al Seminario dal titolo Verifiche fiscali ad Associazioni sportive dilettantistiche organizzato dall'Acsci di Venezia (Ente di promozione sportiva)
2013: Revisore Contabile per progetti promossi dal Fondo paritetico interprofessionale Fondimpresa, associazione costituita da Confindustria – CGIL, CISL, UIL;
2012: Docente al convegno sugli aspetti fiscali e gestionali della ASD organizzato da ARCEDI (Ente di formazione professionale per dottori commercialisti ed esperti contabili di Venezia); Docente al Seminario in materia di Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) c/o il Liceo Sportivo di Dolo (VE).
2012: Relatore al Seminario di aggiornamento fiscale e civilistico per ASD organizzato dal C.O.N.I. Provinciale di Venezia.
2011: Docente al Seminario in materia di ASD c/o il Liceo Sportivo di Dolo (VE).
dal 2011: Consulente fiscale "Sportello C.O.N.I. Provinciale di Venezia".
2009: Relatore al Seminario "Nuovo adempimento – Il Modello EAS" organizzato da FIPAV Provinciale – Federazione Italiana Pallavolo.
2006: Docente per il corso F.S.E. Ob. 3 "Master in gestione dell'azienda sportiva", Ente Gestore Forema di Padova – Associazione Industriali di Padova.
2004: Docente per il corso F.S.E. Ob. 3 "Master in sport Management", Ente Gestore

Forema di Padova – Associazione Industriali Padova.

2004: Pubblicista per la rivista "Non Profit" con articoli e risposte a quesiti di carattere tributario.

2001-2004: Collaborazione con il Prof. Avv. Guido Martinelli di Bologna in occasione di convegni, corsi di formazione ed articoli in materia fiscale, tributaria e settore non-profit.

2000 (6mesi): Relatore per il corso organizzato dal C.O.N.I. su tematiche inerenti gli "Aspetti contabili e fiscali delle associazioni".

1998 (2 mesi): Relatore al corso organizzato dal Centro Sportivo Italiano su tematiche inerenti gli "Aspetti fiscali per Associazioni sportive dilettantistiche".

1998 (6mesi): Docente e tutor al corso F.S.E. organizzato da Polesine Innovazione Azienda speciale CCIAA per esperti informativi aziendali.

1998: Relatore all'incontro organizzato da LAPET Provinciale di Venezia (Libera Associazione Periti ed Esperti Tributarî) sull'argomento "Enti non commerciali e ONLUS".

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In base alle disposizioni dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, la sottoscritta Michela Barbiero, preso atto dell'informativa come disposto dall'art. 13 del decreto sopra citato, **acconsente** al trattamento, ivi compresa la comunicazione e diffusione dei dati personali, ad opera del titolare del trattamento stesso.

Spinea (VE), Aprile 2016

dott.ssa Michela Barbiero
